

CON IL DECRETO LEGGE DEL 17 MARZO 2020 (CD. “CURA ITALIA”)
VIENE PREVISTA PER IL MESE DI MARZO 2020 UNA IMMEDIATA
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE RITENUTE FISCALI D'ACCONTO AD
AGENTI E LAVORATORI AUTONOMI

L'art. 62, comma 7 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”), pubblicato in pari data nella G.U. n. 70 e in vigore dalla medesima data di pubblicazione, dispone che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi o i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non vanno assoggettati (da parte del sostituto d'imposta) alle ritenute di acconto di cui agli articoli 25 (“lavoro autonomo”) e 25 bis (“provvigioni”) del DPR 600/1973, a condizione che nel mese precedente detti soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare al sostituto d'imposta una apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 62, comma 7 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Sarà cura dei contribuenti, percettori delle somme, versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in una unica soluzione, senza sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 (o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).